

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1304 del 14/03/2018
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA $\dot{\iota}$ L.R. 13/2015. DITTA R.I.ECO. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI $\dot{\iota}$ TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTAMINATE DA IDROCARBURI (CODICE EUROPEO 170504) UBICATO NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO), VIA BELVEDERE, 5. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 114 DEL 27/06/2011 E S.M.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1326 del 13/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattordici MARZO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA R.I.ECO. S.R.L.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI – TERRE E ROCCE DA SCAVO CONTAMINATE DA IDROCARBURI (CODICE EUROPEO 170504) UBICATO NEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO), VIA BELVEDERE, 5.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 114 DEL 27/06/2011 E S.M.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06, Parte Quarta, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica per le materie di urbanistica, tutela ambientale, salute e sicurezza del lavoro e igiene pubblica, rilasciata dalla Regione competente per territorio.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province.

La ditta R.i.eco. S.r.l., con sede legale e impianto a Mirandola (MO), via Belvedere, 5 svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi. L'attività di recupero consiste nel lavaggio previa selezione mediante vagliatura di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (codice europeo 170504). Dalla fase di vagliatura si ottengono tre frazioni: frazione fine (granulometria inferiore a 25 mm), frazione media (granulometria 25-60 mm) e frazione grossolana (granulometria superiore a 60 mm), delle quali:

- la frazione fine viene conferita come rifiuto ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
- la frazione media viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria;
- la frazione grossolana, previa riduzione volumetrica a frazione media mediante frantumatore mobile, viene sottoposta al trattamento di lavaggio per l'ottenimento di Materia Prima Secondaria.

L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare (D15) di terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi da inviare direttamente a discarica in quanto non riutilizzabili.

La Ditta per l'esercizio della suddetta attività è in possesso dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 114 del 27/06/2011, avente validità sino al 31/07/2019;
- determinazione n. DET/AMB/2016/4758 del 28/11/2016, con la quale è stata integrata la suddetta autorizzazione al fine di ricomprendere tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività, in particolare Scarichi Idrici e Impatto Acustico.

In data 14/06/2017, la ditta R.i.eco. S.r.l. ha presentato alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena istanza di modifica dell'autorizzazione in oggetto. La domanda è stata assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n. PGM0/2017/11682 del 15/06/2017.

Tale domanda è stata integrata dalla Ditta in data 01/02/2018.

La modifica proposta prevede l'utilizzo dello stesso impianto e dello stesso processo produttivo oggi adottati (che quindi non subiranno nessuna modifica) per sottoporre le terre anche a trattamento D9 finalizzato allo smaltimento delle medesime tipologie di rifiuti gestiti in modalità R5, per una quantità massima pari a 49 t/giorno.

I quantitativi autorizzati non subiranno variazioni.

La richiesta è stata avanzata per le seguenti motivazioni:

- soddisfare l'esigenza di alcuni clienti multinazionali che sulla base di aspetti contrattuali, economici, caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, sito di origine, decidono per contratto di mandare il rifiuto stesso allo smaltimento anziché al recupero presumendo la necessità di doverne smaltirne la maggior parte;
- possibilità, a seguito della fase di trattamento in modalità D9, di avere la disponibilità di accesso ad un maggior numero di impianti e di concentrare gli inquinanti in una minor massa di rifiuti. Inoltre, sulla base di simulazioni eseguite è emerso che alcuni parametri per l'ammissibilità del rifiuto in discarica sono conformi solo successivamente al trattamento effettuato nell'impianto.

Le aree adibite al deposito temporaneo delle tre frazioni ottenute dal trattamento dei rifiuti sono le medesime nelle due modalità di lavorazione R5 e D9, poiché le stesse sono tra loro alternative e non saranno attuate mai contemporaneamente. Anche i quantitativi delle tre frazioni (fine, media e grossolana) gestite in deposito temporaneo non subiscono variazioni.

Le terre stoccate nell'area già autorizzata in modalità D15 potranno pertanto essere avviate al trattamento interno D9 oppure a smaltimento presso impianti terzi.

La Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 27569 del 14/11/2016 "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46" ed in particolare il punto n. 1 della stessa dispone che il campo di applicazione della disciplina IPPC è determinato attraverso soglie indicate, con riferimento alle singole categorie di attività, all'allegato VIII della Parte Seconda del D.lgs. 152/06, e espresse generalmente in termini di capacità produttiva. La capacità produttiva si deve intendere come la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto. E' possibile che tale capacità massima sia determinata nei fatti da un limite legale alla capacità produttiva, che l'installazione non deve superare per obblighi autonomamente vigenti, quali le prescrizioni autorizzative. Il limite legale è significativo ai fini del confronto con le soglie della disciplina IPPC solo a condizione che il rispetto degli obblighi sia monitorato dal gestore, dando conto almeno annualmente degli esiti del monitoraggio alla autorità competente.

Considerato che la ditta R.i.eco. S.r.l. sarà autorizzata come dichiarato a trattare in modalità D9 un quantitativo massimo giornaliero di 49 t/giorno, si ritiene che anche a seguito dell'introduzione della nuova operazione, l'attività possa essere esclusa dall'ambito di applicazione della normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, alle condizioni definite nella Circolare suddetta.

Considerato inoltre che non vengono apportate variazioni ai quantitativi e tipologie di rifiuti autorizzate, al ciclo produttivo, né all'impianto, si ritiene che la modifica proposta sia di rilevanza non significativa in termini di effetti negativi sull'ambiente; pertanto l'intervento proposto può essere escluso dalla procedura di Verifica (Screening) ai sensi della vigente L.R. 9/99 e del D.lgs. 152/06, Parte Seconda e può essere considerato non sostanziale ai fini dell'esenzione dall'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 comma 3.

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che devono essere prestate per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/2006.

In data 19/01/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (normativa in materia di antimafia).

Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta R.i.eco. S.r.l.

Si provvede pertanto alla modifica dell'autorizzazione n. 114 del 27/06/2011 e s. m.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- **di aggiornare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06** rilasciata con determinazione n. 114 del 27/06/2011, modificata con determinazione n. DET/AMB/2016/4758 del 28/11/2016 alla ditta **R.i.eco. S.r.l.** con sede legale ed impianto a Mirandola (MO), via Belvedere, 5 per l'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi – terre e rocce da scavo contaminate da idrocarburi (codice europeo 170504), come nel seguito riportato.

- E' ammesso nell'impianto in aggiunta a quanto già autorizzato, l'esercizio delle seguente operazione di smaltimento identificata nell'allegato B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06:

“D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato , che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12”

- **Il quantitativo massimo di rifiuti trattabile giornalmente in modalità D9 è pari a 49 tonnellate.**
Nessuna variazione viene apportata al quantitativo massimo annuale autorizzato al trattamento pari a 96.000 tonnellate che è da intendersi pertanto riferito sia all'operazione R5 sia all'operazione D9.
 - L'operazione D15 autorizzata è da intendersi sia funzionale al successivo trattamento D9 sia al conferimento diretto ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
 - L'operazione D9 è ammessa in alternativa all'operazione R5, ovvero in assenza dell'esecuzione di quest'ultima. Le aree adibite al deposito temporaneo delle tre frazioni ottenute dal trattamento dei rifiuti sono le medesime nelle due modalità di lavorazione R5 e D9.
 - La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 179 del D.lgs. 152/2006.
- Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- **Di stabilire che entro un termine di 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto autorizzativo, la ditta R.i.eco. S.r.l. deve presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena una integrazione alla garanzia finanziaria agli atti, fidejussione n. 316653 del 13/10/2011 della Compagnia Assicuratrice Elba Assicurazioni S.p.A. che estenda la validità della stessa al presente atto e all'operazione D9. Tale integrazione deve altresì prevedere la voltura della vigente garanzia finanziaria a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna.**
- **Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino a comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria di cui al precedente alinea, da parte della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena. Fino alla predetta comunicazione l'attività autorizzata non può essere svolta.**
- **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia, sino al 31/07/2019 (data di scadenza determinazione n. 114 del 27/06/2011 e s.m.),** fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente.
- Di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione n. 114 del 27/06/2011 e s.m., per le parti non oggetto di modifica con il presente atto.
- Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- Di trasmettere copia del presente atto alla ditta R.i.eco. S.r.l., all'ARPAE Sezione di Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Nord – Carpi, all'AUSL di Modena, distretto di Mirandola e al Comune di Mirandola.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.